

STATUTO

Titolo I

Denominazione – Sede – Oggetto sociale

Art. 1

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg. del codice civile, l'associazione denominata "COMITATO CITTADINO DI VILLAGGIO ARGENTINA".

L'associazione ha la sede legale in Misano Adriatico in Piazza Pio X n° 1 e la sua durata è illimitata.

Art. 2

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I settori nei quali l'Associazione opera sono i seguenti: assistenza sociale, beneficenza, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e promozione della cultura e dell'arte.

La sua azione è rivolta a beneficiare o a portare soccorso a chi ne ha bisogno, nel creare momenti di incontro e svago per bambini, giovani ed anziani e ad adoperarsi per valorizzare e rendere vivibile in particolar modo la frazione denominata "Villaggio Argentina".

Per raggiungere lo scopo prefissato, l'Associazione organizza corsi, manifestazioni anche a carattere folcloristico, mostre e si adopera per migliorare, promuovere o realizzare opere pubbliche sul territorio della frazione.

Titolo II

Soci

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

E' esclusa l'adesione temporanea del socio al rapporto associativo, sotto qualsiasi forma.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale (*o verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci*) ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Art. 4

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 5

i soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - al pagamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
- Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'automatica decadenza del socio.

Art. 6

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) che si renda moroso per un periodo di tre mesi del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di recesso e decadenza, ad eccezione del caso previsto all'art. 6 lett. b) del presente Statuto, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Titolo III

Organi dell'Associazione

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assemblea

Art. 8

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) nomina del Consiglio direttivo;
- b) nomina eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di Regolamenti;
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

Art. 10

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche del presente statuto
- b) sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 11

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 12

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 13

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo

scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Nel conteggio ogni socio ha un voto, qualunque sia l'importo versato o il valore dell'apporto conferito all'associazione.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Consiglio Direttivo

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto, in numero dispari, da cinque a ventinove membri; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. Esso dura in carica per un triennio e può essere rieletto.

Qualora vi siano, in corso di mandato, membri dimissionari o decaduti dalla carica a causa di assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, da sottoporsi ad approvazione della prima assemblea successiva. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15

Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, nomina al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- g) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Art. 17

Le delibere del Consiglio direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di voti riguardanti le singole persone o di elezione alle cariche sociali. Le delibere del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

Art. 18

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Titolo IV

Risorse economiche – Fondo comune

Art. 20

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;

- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esiste l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 21

L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo V

Disposizioni finali

Scioglimento

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

Art. 23

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Rimini.

Art. 24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.